

**Edizione di mercoledì 12 Gennaio 2022**

## **CASI OPERATIVI**

**Aggiustamenti di transfer pricing: assumono rilevanza ai fini Iva?**

di **EVOLUTION**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative**

di **Lucia Recchioni**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**La verifica dei requisiti di permanenza nei regimi agevolativi**

di **Laura Mazzola**

## **IVA**

**Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – I° parte**

di **Luca Mambrin**

## **RISCOSSIONE**

**Scudo fiscale: due anni per il rimborso dell'imposta straordinaria**

di **Angelo Ginex**

## **ENOGASTRONOMIA**

**Ciambella al pistacchio e mirtilli**

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Aggiustamenti di transfer pricing: assumono rilevanza ai fini Iva?*** di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Gli aggiustamenti di transfer pricing assumono rilievo anche ai fini del calcolo della base imponibile Iva?***

Il Covid-19 ha creato nell'economia mondiale un impatto molto importante, capace di rompere degli equilibri di lunga data. Tali rotture con il passato hanno creato spesso dei disequilibri all'interno dei gruppi societari internazionali, con impatti significativi relativamente alle politiche di *transfer pricing*.

Le politiche di *transfer pricing* sono quelle che permettono ai gruppi multinazionali, ed alle amministrazioni fiscali dei vari Paesi, di fare sì che le transazioni tra imprese collegate siano effettuate a prezzi che riflettano quelli di libera concorrenza, cioè quelli che si sarebbero praticati dai soggetti tra di loro indipendenti. L'appartenenza ad uno stesso "gruppo", infatti, potrebbe portare le imprese aderenti a praticare prezzi "alterati", con possibili spostamenti artificiosi di redditività tra uno Stato ed un altro.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative***

di Lucia Recchioni



Come noto, la Legge di conversione del **Decreto fiscale** ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione preventiva** nel caso di **impiego di lavoratori autonomi occasionali** a decorrere dal **21 dicembre 2021**.

Più precisamente, l'[articolo 13 D.L. 146/2021](#), modificando l'[articolo 14 D.Lgs. 81/2008](#), ha previsto un obbligo di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente, mediante **sms o posta elettronica**, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all'[articolo 15 D.Lgs. 81/2015](#), già in uso in relazione ai rapporti di **lavoro intermittente**.

Con la **Nota prot. n. 29 di ieri, 11 gennaio**, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al **corretto adempimento del richiamato obbligo**.

Giova innanzitutto sottolineare che l'obbligo di comunicazione riguarda non solo i **rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione**, ma anche quelli **ancora in corso alla data di emanazione della Nota** (11.01.2022).

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022**, nonché per i rapporti iniziati **a decorrere dal 21 dicembre e già cessati**, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata **entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota**, e cioè **entro il 18 gennaio**.

Per tutti i **rapporti avviati dopo l'11.01.2022** (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le **regole ordinarie**, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla **lettera di incarico**.

Concentrando invece l'attenzione sulle **modalità di comunicazione**, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai **rapporti di lavoro intermittente**, ragion per cui gli **applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati** per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

**Nelle more**, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l'elenco è richiamato in fondo all'articolo). Trattasi di un **indirizzo di posta ordinaria** e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il **corpo della mail** (alla quale **non** va quindi **allegato** alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in **assenza** delle quali la **comunicazione sarà considerata omessa**:

- dati del **committente** e del **prestatore**;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica descrizione dell'**attività**;
- **data inizio prestazione** e **presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**;
- ammontare del **compenso**, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere **annullate** e i dati possono essere **modificati** prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'[articolo 2222 cod. civ.](#) e i cui **compensi**, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al **regime fiscale di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. l\), Tuir.](#)**

Sono invece **esclusi** dal richiamato obbligo:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'[articolo 9-bis D.L. 510/1996](#);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme [dell'articolo 54-bis D.L. 50/2017](#) (c.d. "**prestazioni occasionali**"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli [articoli 2229 cod. civ.](#) ed in genere tutte le **attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta **non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame**;

- **i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di **violazione degli obblighi** in esame si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a **ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga **oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione** senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

**casella di posta**

ITL.Ancona.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Aosta.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Aquila.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Arezzo.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.AscoliPiceno.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Asti-Alessandria.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Avellino.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Bari.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Belluno.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Benevento.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Bergamo.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Biella-Vercelli.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Bologna.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Brescia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Brindisi.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Cagliari-Oristano.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Campobasso-Isernia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Caserta.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Catanzaro.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Chieti-Pescara.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Como-Lecco.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Cosenza.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Cremona.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Crotone.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Cuneo.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Firenze.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Foggia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Frosinone.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Genova.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Grosseto.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Imperia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.LaSpezia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Latina.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Lecce.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Livorno-Pisa.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Macerata.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Mantova.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Milano-Lodi.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Modena.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Napoli.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Novara-Verbania.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Nuoro.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Padova.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Pavia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Perugia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.PesaroUrbino.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Piacenza.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Potenza-Matera.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Prato-Pistoia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Ravenna-Forlì-Cesena.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Reggio Calabria.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Rimini.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Roma.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Salerno.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Sassari.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Savona.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Siena.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Sondrio.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Taranto.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Teramo.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Terni-Rieti.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Torino.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Treviso.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Trieste-Gorizia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Udine-Pordenone.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Varese.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Venezia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Verona.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Vibo Valentia.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Vicenza.occasionalni@ispettorato.gov.it  
ITL.Viterbo.occasionalni@ispettorato.gov.it



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La verifica dei requisiti di permanenza nei regimi agevolativi***

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

## LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'inizio del nuovo anno occorre verificare la sussistenza dei **requisiti**, **in capo ai singoli contribuenti clienti c.d. "minimi" e "forfetari"**, per poter **continuare ad applicare i richiamati regimi agevolativi**.

In merito al singolo contribuente che, anche nel periodo di imposta 2021, ha adottato il **"regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"**, di cui al **D.L. 98/2011** e successive modifiche, occorre verificare che:

- nell'anno precedente il soggetto non abbia **conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 30.000 euro**;
- nell'anno precedente il soggetto non abbia **effettuato cessioni all'esportazione**;
- nell'anno precedente il soggetto non abbia **sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori**;
- nell'anno precedente il soggetto non abbia **erogato somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla presentazione di lavoro**;
- nel **triennio precedente** il soggetto non abbia **acquistato beni strumentali per valori superiori a 15.000 euro**, considerando il 50% per i beni ad utilizzo promiscuo;
- nell'anno precedente abbia **compiuto il trentacinquesimo anno di età (classe 1986)**.

Nell'ipotesi in cui sia venuto meno anche solo uno dei requisiti indicati, si verifica una delle **condizioni di esclusione** ed il soggetto "contribuente minimo" è obbligato a fuoriuscire dal regime di vantaggio.

Diversamente, in merito al singolo contribuente che, nel periodo di imposta 2021, ha adottato il **"regime forfetario"**, di cui alla **L. 190/2014** e successive modifiche, occorre verificare che:

- nell'anno precedente il soggetto non abbia **conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 65.000 euro**, ragguagliati all'anno nell'ipotesi di attività iniziata in corso



d'anno;

- nell'anno precedente il soggetto non abbia **sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importi superiore a 20.000 euro lordi**;
- nell'anno precedente il soggetto non abbia **percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto sia cessato.

Si evidenzia, inoltre, che la possibile decisione di **fuoriuscire da un regime agevolativo**, in favore del regime contabile semplificato o ordinario, deve essere assunta già dai primi giorni dell'anno nuovo, anche alla luce dell'eventuale **esposizione della ritenuta** per taluni contribuenti fornitori del "contribuente forfetario" (come, ad esempio, gli agenti di commercio o i professionisti).

Si ricorda che, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 10/E/2016](#) e la successiva [risposta ad istanza di interpello n. 499/2019](#), le **conseguenze del passaggio in corso d'anno** sono, in alternativa, le seguenti:

- **obbligo di emissione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), di **note di variazione elettroniche in aumento**, ad integrazione delle fatture elettroniche (solo se inviate allo Sdl) originarie emesse senza Iva, **addebitando a titolo di rivalsa l'imposta** da versare all'erario, nonché **esponendo l'eventuale ritenuta di acconto**;
- **obbligo di emissione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), di **note di variazione in diminuzione**, a storno delle fatture cartacee o elettroniche emesse senza l'addebito di Iva, nonché **emissione di nuove fatture elettroniche**, in sostituzione delle precedenti, **addebitando a titolo di rivalsa l'imposta** da versare all'erario ed **esponendo l'eventuale ritenuta di acconto**.

Infine, si evidenzia che ogni **documento elettronico emesso oltre i dodici giorni**, dal momento di effettuazione dell'operazione, comporta il **pagamento della sanzione** prevista dall'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#).

## IVA

### ***Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – 1° parte***

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) contiene la **regola generale** di imposizione delle **prestazioni di servizi** distinguendo tra operazioni:

- **B2B**, “*business to business*” ovvero verso **soggetti passivi**, per **le quali il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del committente**;
- **B2C** “*business to consumer*” ovvero verso **soggetti privati**, per **le quali il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del prestatore**.

I servizi prestati e ricevuti tra soggetti passivi Iva (B2B) che ricadono nella **regola generale** del luogo di stabilimento del committente sono tutti quelli **non elencati** negli [articoli 7-quater e 7-quinquies, comma 1](#) lett. b); non **esiste** quindi un elenco di **servizi generici** ai quali va applicata la regola generale, mentre le tipologie di servizi “*in deroga*” sono espressamente elencate nei successivi articoli [7-quater](#) e [7-quinquies](#), comma 1, lett. b) come sono specificatamente indicate le regole di tassazioni per questi servizi.

In particolare, l'[articolo 7-quater](#) contiene un **primo gruppo di deroghe** alla **regola generale**, deroghe che sono **assolute** in quanto rilevanti sia nel caso in cui committente sia un soggetto privato che nel caso in cui sia un soggetto passivo Iva.

L'[articolo 7-quater](#), comma 1, lett. a), prevede che:

*In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si **considerano effettuate nel territorio dello Stato**:*

*a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le **perizie**, le **prestazioni di agenzia**, la **fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe**, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la **concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili** e le **prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari**, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;*

Pertanto a prescindere dalla “**qualità**” del committente (soggetto privato, soggetto passivo Iva, italiano, comunitario o extra-comunitario) **le prestazioni di servizi relative agli immobili si considerano rilevanti a fini Iva in Italia solo se l'immobile è ubicato in Italia.**

Al fine di garantire un trattamento uniforme dei servizi relativi agli immobili il Regolamento UE n. 1042/2013 ha introdotto gli articoli **13-ter, 31-bis e 31-ter** nell'ambito del Regolamento UE n. 282/2011, con i quali è stato definito il concetto di “**bene immobile**” e **sono state individuate le prestazioni di servizi relative a tali beni.**

Secondo l'articolo 13-ter del Regolamento sono considerati «**beni immobili**»:

- a) una **parte specifica del suolo**, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- b) qualsiasi **fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato**, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
- c) **qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato** o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- d) **qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente** in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

Ai sensi del citato articolo 31-bis del Regolamento comunitario n. 282/2011 i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i **servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.**

Si considera che presentino **nesso sufficientemente diretto** con beni immobili i servizi:

- a) **derivati da un bene immobile** se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è **essenziale e indispensabile per la sua prestazione;**
- b) **erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale**

Dato che l'individuazione delle prestazioni di servizi connesse a beni immobili spesso hanno generato divergenze interpretative tra gli Stati dell'unione, con la conseguente di avere effetti distorsivi quali una doppia imposizione o un salto d'imposta, sono state pubblicate dalla commissione europea “*le note esplicative*”, ovvero un documento, pubblicato in data 26.10.2015 che ha **l'obiettivo di fornire una migliore comprensione della normativa adottata a livello europeo.**

Tali note non hanno efficacia legale, tuttavia sono da considerare uno **strumento di orientamento che può fornire chiarimenti sull'applicazione pratica della normativa Iva dell'Unione Europea in materia di prestazioni di servizi relativi agli immobili.**

## RISCOSSIONE

---

### ***Scudo fiscale: due anni per il rimborso dell'imposta straordinaria***

di Angelo Ginex



In tema di **rimborso**, la **domanda di restituzione dell'imposta straordinaria** per l'adesione allo **scudo fiscale** disciplinato dall'[articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001](#), deve essere presentata, in mancanza di una disposizione specifica, nel termine di **due anni dal pagamento** ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 495 depositata ieri 11 gennaio**, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in materia di rimborso fiscale e termine di decadenza (cfr., *ex multis* **Cass. Sent. n. 15840/2006**; **Cass. Ord. n. 6900/2014**; **Cass. Sent. n. 7069/2015**).

La vicenda trae origine dalla presentazione, in data **16 gennaio 2013**, di un'istanza di **rimborso** dell'imposta straordinaria per l'adesione allo **scudo fiscale** di cui all'[articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001](#).

Constatato il **silenzio-rifiuto** opposto dall'amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva **ricorso** dinanzi alla competente commissione tributaria, che però lo **rigettava**. Così, questi proponeva **appello** e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in **accoglimento** del gravame, riteneva **dovuto il rimborso**.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'[articolo 38, comma 1, D.P.R. 602/1973](#) e dell'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), in quanto il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato **l'intervenuta decadenza**.

Al fine di meglio comprendere la doglianza avanzata dall'Ufficio, si precisa che dalla lettura della pronuncia in esame emerge che il **pagamento dell'imposta straordinaria** per l'adesione allo **scudo fiscale** di cui all'[articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001](#), sia avvenuto in data **27 febbraio 2002**, a seguito della presentazione all'intermediario della dichiarazione in forma

riservata; e che, **in data 10 dicembre 2010**, l'Agenzia delle entrate, **disconoscendo i benefici** connessi allo scudo fiscale, abbia notificato all'odierno resistente, in qualità di erede della sorella defunta (ovvero, colei che aveva aderito allo scudo fiscale), **avviso di accertamento** per i **redditi esteri non dichiarati** relativamente all'anno di imposta **2002**.

Quindi, secondo quanto sostenuto dall'Ufficio, **l'istanza di rimborso**, poiché presentata **in data 16 gennaio 2013**, doveva considerarsi **tardiva**, essendo ampiamente **decorso il termine di 48 mesi dal pagamento**, che è avvenuto **in data 27 febbraio 2002**.

Inoltre, la stessa rilevava come, anche ove si volesse ritenere che il **termine di decadenza** debba essere computato dalla **data di notifica dell'avviso di accertamento** che disconosce gli effetti dell'adesione, e quindi, nella specie, dalla data del **10 dicembre 2010**, assumendo che è questo il momento in cui sorge il **diritto alla restituzione**, il termine di decadenza **sarebbe comunque decorso**.

La **Corte di Cassazione**, esaminando tale **doglianza** prima delle altre, perché ritenuta assorbente delle altre questioni, l'ha **ritenuta fondata** e, conseguentemente, ha **accolto il ricorso** proposto dall'Ufficio.

In particolare, i giudici di vertice, dopo aver ripercorso le tappe degli eventi sopra indicati, hanno rammentato il **consolidato orientamento giurisprudenziale** in materia di **rimborso fiscale**, secondo cui: «*Nell'ordinamento tributario vige, per la **ripetizione del pagamento indebito**, un regime speciale basato sull'**istanza di parte**, da presentare, **a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta** (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) **o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario** (art. 16, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune. Ne discende che, da un lato, all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria – idonea, come tale, ad orientare anche l'interprete –, e, dall'altro, le norme che contemplano l'istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l'operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione».*

Successivamente, in merito all'eccezione avanzata dall'Ufficio, la Cassazione ha precisato che nella specie **non** può trovare **applicazione** l'[articolo 38, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), ma – come dallo stesso evidenziato – l'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), disposizione di carattere residuale secondo cui, in **manca di disposizione specifiche**, la **domanda di restituzione** dei tributi **non** può essere presentata **decorso due anni dal pagamento** ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Pertanto, si è concluso che **l'istanza di rimborso**, presentata in data **16 gennaio 2013**, è **tardiva**, in quanto il termine di due anni deve farsi decorrere dalla **data di versamento dell'imposta straordinaria**, avvenuta in data **27 febbraio 2002**. Né, tantomeno, può assumere **rilevanza**,

secondo la Corte, la data del **22 luglio 2011**, in cui il contribuente ha prestato **acquiescenza** al suddetto accertamento, dovendosi tenere conto del fatto che egli **non** ha mai **rimpatriato** nel territorio nazionale le **attività detenute all'estero**.

Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione ha quindi **rigettato il ricorso originario del contribuente**.



## ENOGASTRONOMIA

---

### ***Ciambella al pistacchio e mirtilli***

di **Niva Florio** – Foodblogger e Copywriter

La **ciambella al pistacchio e mirtilli** è un **dolce** facile e veloce da preparare che vi stupirà. Gli ingredienti sono quelli classici di un ciambellone: uova, farina, olio, burro e via dicendo. Arrivano però i pistacchi e i mirtilli a rendere magico questo dolce e lo yogurt a donargli morbidezza. La glassa al lime che lo ricopre rende questa ciambella ancora più golosa.

Vediamo insieme come preparare la ciambella al pistacchio e mirtilli. Vi conquisterà al primo morso!

#### **Ingredienti per la ciambella al pistacchio e mirtilli**

Per uno stampo da 25 cm di diametro vi occorrono:

- 150 g di pistacchi;
- 175 g di farina;
- 50 g di amido di mais;
- 1 cucchiaino di bicarbonato;
- 1 cucchiaino di lievito per dolci;
- un pizzico di sale fino;
- la scorza finemente grattugiata fine di 1 lime;
- la scorza finemente grattugiata di 1 limone;
- 100 g di burro ammorbidito;
- 100 ml di olio extra vergine di oliva;
- 175 g di zucchero;
- 3 uova a temperatura ambiente;
- 100 g di yogurt bianco;
- 75 g di mirtilli rossi secchi, spolverati di farina e tritati grossolanamente;
- burro per ungere lo stampo.

Per la glassa allo zucchero e lime:

- 350 g di zucchero a velo;
- 1 albume;
- 3 cucchiaini di succo di lime filtrato.

## Procedimento

Per preparare la ciambella al pistacchio:

1. Preriscaldate il forno a 170°C in modalità statica.
2. Imburrate uno stampo per ciambelle di 25 cm di diametro.
3. Utilizzando un robot da cucina tritare finemente i pistacchi.
4. In una grande ciotola unite i pistacchi macinati, la farina, l'amido di mais, il bicarbonato, il lievito, il sale e la scorza degli agrumi grattugiata finemente.
5. In un'altra ciotola, usando una frusta a mano o le fruste elettriche, montate il burro per 1 minuto fino a renderlo morbido e cremoso.
6. Aggiungete l'olio d'oliva e lo zucchero e continuare a montare fino a ottenere un composto spumoso.
7. Prenditi il tuo tempo.
8. Aggiungere le uova, una alla volta, e continuare a sbattere bene.
9. Incorporare lo yogurt.
10. Continuando a sbattere a bassa velocità, aggiungete la miscela di farina.
11. Incorporate i mirtilli tritati e mescolate.
12. Trasferite l'impasto nello stampo imburato.
13. Infornate per 40 minuti fino a doratura.
14. Controllate con uno stuzzicadenti se è pronta: se è asciutto pulito, la torta è pronta.
15. Lasciate raffreddare la ciambella nello stampo per 10 minuti prima di sformare.

Per preparare la glassa di zucchero e lime:

1. Setacciate lo zucchero a velo in una ciotola.
2. Aggiungete l'albume.
3. Unite 3 cucchiaini di succo di lime filtrato.
4. Lavorate il composto con le fruste elettriche fino ad ottenere una glassa liscia.
5. Versate la glassa sulla ciambella e cospargete con i pistacchi.

## Curiosità sui pistacchi

I pistacchi sono i **semi commestibili** dell'omonima pianta. I frutti del pistacchio, che contengono il seme, crescono in grappoli simili a grappoli d'uva su alberelli alti appena una decina di centimetri. Hanno bisogno di poca acqua e raggiungono il massimo della produzione circa 10 anni dopo essere stati piantati.

La pianta del pistacchio è **originaria dell'Asia** centro-occidentale. Oggi è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo e anche negli Stati Uniti. Una menzione particolare merita l'Italia,

dove viene coltivata la varietà particolarmente pregiata del **pistacchio di Bronte DOP**.

Rispetto all'altra frutta secca, i pistacchi sono poco calorici. Sono molto **nutrienti** e sono ricchi di proteine, aminoacidi, proteine, minerali, antiossidanti. Fra le loro numerose proprietà, aiutano il nostro organismo a **ridurre i livelli di cortisolo**, l'ormone dello stress.

In cucina sono un ingrediente molto **versatile** grazie al sapore delicato. Li ritroviamo infatti in **ricette dolci e salate**: stuzzichini per l'aperitivo, condimenti, salse, dolci, creme, gelati, torroni sono soltanto alcune. Sempre più frequente è l'abbinamento dei pistacchi con formaggi, carne e pesce.

### Con cosa abbinare questo dolce

La ciambella ai pistacchi e mirtilli è il dolce ideale per accompagnare una **tazza di tè** fumante. In questa ricetta il pistacchio è abbinato ai mirtilli e al lime che regalano a questo dolce una nota aspra che lo impreziosisce. Se preferite, potete accostare il sapore delicato di questa frutta secca con i **lamponi**, il **cioccolato**, l'**acqua di rose** e persino il **caffè**.

